



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA AL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO E COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNO 2021 (CCNL 21.05.2018)

La presente Relazione viene redatta in base allo schema standard definito dalla circolare n. 25 del 19 luglio 2012 della Ragioneria Generale dello Stato e dalle successive note applicative, in relazione alla disposizione dell'art. 40 comma 3-sexies del decreto legislativo n. 165/2001, secondo la quale le pubbliche amministrazioni redigono la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria dei contratti integrativi sulla base di schemi appositamente predisposti d'intesa tra il MEF e il Dipartimento della funzione pubblica.

Con determinazione dirigenziale RG 1248 del 11/2/2021, di "Costituzione parziale del Fondo per le risorse decentrate (CCNL 21/05/2018) - Personale non dirigente e impegno somma destinata alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative – anno 2021" è stato costituito il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 ed è stato previsto l'impegno delle somme destinate al salario accessorio 2021, per un importo complessivo di € 4.798.300,88, nonché la previsione degli oneri previdenziali e assistenziali e dell'IRAP.

Con determinazione dirigenziale 4687 del 10/06/2021 è stata approvata la "Variazione, a seguito della sottoscrizione dell'Ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale non dirigente del comparto delle funzioni locali, degli impegni di spesa assunti con Determinazione R.G. 1248 dell'11 febbraio 2021"

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

- *Risorse storiche consolidate.* La parte "stabile" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e quantificata:

Descrizione	Importo
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	8.842.000,00

- *Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl.* Sono stati effettuati gli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 2016/18 di riferimento, di seguito riportati:

Descrizione	Importo
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a)	113.318,40
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b)	109.834,40

Totale	223.152,80
--------	-------------------

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Descrizione	Importo
art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio	51.704,52
Totale	51.704,52

La retribuzione individuale di anzianità in godimento da parte del personale cessato dal servizio negli anni precedenti, è stata aggiornata, come previsto, in relazione al personale cessato nell'anno precedente.

Al riguardo già la Corte dei Conti, sezione regionale Piemonte, con la deliberazione n. 167/2013/SRCPIE/PAR del 9 maggio 2013 aveva precisato – orientamento altresì confermato dalla circolare n. 12/2011 della Ragioneria Generale dello Stato – che il tetto del salario accessorio riguardava l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio (stabili e variabili) e non le singole voci. Pertanto, in sede di costituzione, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire, purché venga rispettato il limite del valore totale corrispondente a quello dell'esercizio 2016.

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità	
Unico importo consolidato anno 2017	8.842.000,00
art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio	51.704,52
Incremento differenziale posizioni economiche (art. 67 c. 2 lett b CCNL 2016/2018)	109.834,40
<i>Incremento personale in servizio al 31/12/2015 (art. 67 c. 2 lett b CCNL 2016/2018) decorrenza 31/12/2018</i>	113.318,40
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità	9.116.857,32

Sezione II – Risorse variabili

La Ragioneria Generale dello Stato con propria circolare n. 16 del 02.05.2012 ha precisato che non rilevano al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis le eventuali risorse non utilizzate del fondo degli anni precedenti e rinviate all'anno successivo, in quanto le stesse non rappresentano un incremento del fondo bensì un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate. Ad oggi tali risorse non sono quantificabili, in attesa della attuazione dei processi di valutazione della performance per l'anno 2020 e della liquidazione delle ultime spettanze di competenza dell'anno 2020.

Si è ritenuto pertanto di procedere alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 limitatamente alle risorse stabili e a quelle derivanti dall'applicazione del risparmio economico dovuto alla mancata distribuzione dei tickets-buoni pasto per i giorni di smart working straordinario e generalizzato a causa della emergenza sanitaria per la pandemia Covid, come previsto dalla Legge di bilancio 2021 art.1 c.870 pari ad euro 365.378,14.

L'67, comma 3, lett. e) del CCNL del 21 maggio 2018 prevede inoltre espressamente che, per ciascun anno, eventuali risparmi accertati a consuntivo in sede di utilizzo delle somme destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 1.4.1999, confluiscono nel Fondo delle risorse decentrate dell'anno successivo.

In relazione alla suddetta disposizione, dato atto che le economie rilevate sul cap.1101004 imp.222 ammontano ad euro 47.395,58 si prevede anche tale importo fra le risorse variabili.

Le risorse variabili per l'anno 2021 sono così determinate:

Descrizione	Importo
Sponsorizzazioni, Accordi di Collaborazioni, Compensi Istat, ecc (ART 43 L. 449/1997, ART 67, C.3, lett. a) CCNL 2016/2018)	20.000,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14.	47.395,58
risparmi di spesa per buoni pasto non distribuiti causa Covid 19 (L.178/20 art.1 c.870)	365.378,14
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 5, risparmi fondo anno precedente	0
Totale	432.773,72

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

La legge 190/2014 ha imposto alla ex Provincia di Milano, attualmente Città Metropolitana di Milano, la riduzione del 30% del valore finanziario della dotazione organica al 08/04/2014, ivi compreso il trattamento accessorio dei dipendenti.

A seguito del parere rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla Provincia di Mantova il 6.3.2016, in virtù del quale "A decorrere dal 1° gennaio 2015, secondo quanto indicato nella circolare del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie n.1/2015, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale di ruolo cessato dal servizio vanno decurtate fino al raggiungimento del limite massimo della consistenza finanziaria della dotazione organica dell'Ente, previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.." si è provveduto, con decorrenza dal Fondo dell'anno 2015 e sino al Fondo dell'anno 2018, a ridurre permanentemente il fondo per il trattamento accessorio in misura corrispondente alla media delle risorse attribuite a ciascuna unità di personale nell'anno precedente la cessazione con il metodo della semisomma del personale in servizio, con una riduzione permanente totale pari a € 2.594.797,90.

In concomitanza con i vincoli imposti dalla Legge 190/2014, esistevano i vincoli dettati dall'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), che dispone: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed e',

comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.

Nell'anno 2017 entrano in vigore le disposizioni dell'art. 23 – comma 2 – del D.Lvo n. 75/2017 che così recita “Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato).”.

Pertanto negli anni 2017 e 2018, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, sono state calcolate le riduzioni con riferimento alla Legge 190/2014 e al Dlgs 75/17, adeguando i rispettivi Fondi in proporzione alle cessazioni avvenute e nei limiti del valore finanziario della dotazione organica come risultante a seguito del conseguimento dell'obiettivo di riduzione del 30 % del valore alla data del 08/04/2014 (atto del Sindaco RG 48/2017), corrispondente a 1030 dipendenti, esclusi dirigenti, come indicato dal Piano di fabbisogno del personale approvato in data 07/06/2018 con atto del Sindaco RG n.136/18.

A seguito di alcune osservazioni emerse in occasioni degli incontri con le rappresentanze sindacali dei dipendenti in sede di confronto per la definizione del CCDI per l'anno 2018, il segretario- direttore generale dott. Antonio Sebastiano Purcaro ha inviato all'Aran uno specifico quesito in merito alla riduzione del fondo a seguito delle cessazioni di personale trasferito per mobilità volontaria in altri enti. L'Aran con comunicazione del 02/08/2019 prot. N.0005274 ha fornito la seguente risposta :

“Nel merito del quesito formulato, relativamente alla particolare problematica formulata, si ritiene necessario sottolineare che la previsione dell'art.67, comma 2, lett. e), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.05.2018, come evidenziato dal riferimento ivi contenuto al trattamento economico del “personale trasferito” ed alle altre fattispecie elencate, prende in considerazione solo le ipotesi di passaggi di lavoratori conseguenti a processi associativi, di delega di funzioni, di riforma o di riorganizzazione delle amministrazioni o di singoli settori delle stesse. Pertanto, si ritiene che la disciplina dell'art.67, comma 2, lett. e), del CCNL del 21.2.2018 possa trovare applicazione solo nelle ipotesi sopra richiamate, previo accordo tra le amministrazioni interessate. Conseguente, si esclude che alla medesima previsione possa farsi riferimento per l'incremento delle risorse stabili anche in presenza di processi di mobilità volontaria. Il dirigente Dott. Rosario Soloperto “

A seguito della risposta dell'Aran, il segretario-direttore generale e il direttore di area, con comunicazione mail del 27/08/2019, ritengono che la stessa sia da interpretare nel senso che le cessazioni di dipendenti se non collegate a trasferimenti di funzioni non riducono il fondo, le quali rispetto al 2018 sono state ridotte delle sole quote dei 9 dipendenti transitati all'Agenzia TPL.

Con riferimento al fondo delle risorse decentrate per l'anno 2019, in applicazione dell'art. 67 c.2 lett e) del CCNL 21.05.2018, è stata pertanto operata una riduzione della parte stabile del fondo per n. 9 dipendenti trasferiti all'Agenzia TPL, per un importo pari a €. **56.532,60** (Determinazione dirigenziale RG 5817 del 29/08/2019).

Descrizione	Importo
Decurtazioni anno 2016	1.451.400,73
Decurtazioni anno 2017	1.055.366,66
Decurtazioni anno 2018	88.030,51
Decurtazioni anno 2019	56.532,56
Fondo posizioni organizzative	2.100.000,00
TOTALE DECURTAZIONI	4.751.330,16

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Rilevato che il fondo delle risorse decentrate per il finanziamento risorse decentrate del personale non dirigente ammonta complessivamente ad € 4.798.300,88. oneri riflessi a carico dell'Ente esclusi:

Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità (Sezione I)	9.116.857,32
Risorse variabili (Sezione II)	432.773,72
Decurtazioni del Fondo (Sezione III)	-4.751.330,16
CCNL 1/4/1999 art. 17, comma 5, risparmi fondo anno precedente	0
TOTALE	4.798.300,88

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscritto in data 21/05/2018, e in particolare gli articoli 67, 68, che disciplinano la costituzione e l'utilizzo del fondo, dispongono che:

“A decorrere dall’anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all’art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative”. L’importo a carico del Fondo, per la retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari è pari Euro **2.100.000,00**. Tale somma permane comunque a carico del Bilancio per l’esercizio finanziario dell’anno 2021.

Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Fondo risorse decentrate al lordo somma destinata alle posizioni organizz	6.898.300,88
Riduzione risorse per indennità di posizione e risultato posizioni organizzative	2.100.000,00
Totale fondo trattamento accessorio 2019 sottoposto a certificazione	4.798.300,88

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal contratto integrativo sottoposto a certificazione le destinazioni delle seguenti risorse, per effetto di specifiche disposizioni dei CCNL:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto CCNL 22/1/2004 art.33	459.900,00
Progressioni economiche orizzontali CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 16, c. 1	1.730.000,00
Totale	2.189.900,00

Le somme suddette sono già regolate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dai Contratti Collettivi Decentrati Integrativi e sono determinate da progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In base alle previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e le disposizioni del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo sottoposto a certificazione vengono regolate nei seguenti importi:

Descrizione – risorse stabili	Importo
Progressioni economiche orizzontali CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 16, c. 1	320.000,00
Indennità di turnazione CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 23	93.000,00
Indennità condizioni di lavoro attività disagiate CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 70bis	137.000,00
Indennità condizioni di lavoro - attività esposte a RISCHIO CCNL (2016-18) 21.5.18 art 70bis (Indennità condizioni di lavoro – MANEGGIO VALORI CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 70bis	17.424,00
Indennità di Reperibilità CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 24	192.000,00
Indennità di servizio esterno e di funzione	26.160,00
Indennità specifiche responsabilità CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 70 quinquies	177.000,00
Compensi per produttività collettiva e individuale CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 68, c. 2	1.183.043,16
Maggiorazione premio individuale CCNL (2016-18) 21.5.18 art. 69	30.000,00

Descrizione – risorse stabili	Importo
TOTALE	2.175.627,16

Descrizione – risorse variabili	Importo
Produttività collettiva finanziata da risparmio straordinari	47.395,58
Produttività collettiva finanziata da risparmio ticket	365.378,14
Sponsorizzazioni, Accordi di Collaborazioni, Compensi Istat, ecc (art. 43 L. 449/1997, art. 15, c. 1, lett. d) CCNL 1998-2001	20.000,00
TOTALE	432.773,72

Indennità di turno, compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro in turni giornalieri. E' disciplinata dall'art.12 del CCDI che prevede venga corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno, nella misura che segue:

- turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6.00 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione fissa individuale mensile;
- turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione fissa individuale mensile;
- turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione fissa individuale mensile.

L'indennità di turnazione remunera altresì il servizio svolto in occasione delle festività infrasettimanali. Sono servizi adibiti a regime di orario articolato in più turni, il cui elenco è suscettibile di adeguamento, in relazione alle eventuali mutate esigenze organizzative, i seguenti: Polizia Metropolitana e Vigilanza Ittico-Venatoria, Servizi generali/portierato/autisti, Istituzione Idroscalo, Protezione Civile, nel caso di erogazione di servizi richiesti nell'ambito della funzione, per periodi circoscritti e necessitati da emergenze.

Indennità condizioni di lavoro - ai sensi dell'art 70 – bis del ccnl 21.05.2018 viene attribuita un'unica indennità condizioni di lavoro destinata a remunerare lo svolgimento di attività: a) disagiate – b) esposte a rischi e pertanto dannose o pericolose per la salute dei dipendenti – c) implicanti il maneggio valori

- *attività disagiate*: L'indennità per attività disagiate è riconoscibile solo alle categorie A, B e C, viene destinata esclusivamente al personale che opera in situazioni lavorative particolari per la loro natura o per la forma organizzativa (orario e modalità di effettuazione) e stata disciplinata dall'art. 14 lett.a del CCDI.

- *attività implicanti il maneggio valori* viene attribuita al personale assegnato in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa. Tale indennità giornaliera compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio ed è proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati. Il dirigente della struttura organizzativa interessata certifica le giornate di presenza al servizio e il valore medio mensile dei valori maneggiati. L'art.14 lett. c) del CCDI prevede una indennità giornaliera e di € 2,00 fino a € 200 maneggiati, € 2,50 per valori maneggiati tra € 200,01 e € 2.000 ed € 3,00 per valori maneggiati oltre € 2.000.

- *attività esposte a rischi e pertanto dannose o pericolose per la salute dei dipendenti*, l'indennità può essere erogata in presenza di quelle situazioni o prestazioni lavorative, individuate dall'art.14 lett. b) del CCDI, che comportino una esposizione diretta e continua a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale.

Reperibilità, è stata prevista dal CCNL 21.05.2018 art. 24, per affrontare le esigenze che si vengono a manifestare al di fuori del normale orario di lavoro, previste dall'art.13 del CCDI.

Indennità specifiche responsabilità CCNL 21.05.2018 art. 70 quinquies c. 1, tale indennità è destinata alla

corresponsione di compensi al personale della categoria B e C e della categoria D, non incaricato di posizione organizzativa - responsabili uffici -, che svolge compiti comportanti specifiche responsabilità individuati dall'art.15 del CCDI.

Indennità di servizio esterno al personale di polizia, compresi gli addetti assegnati alla funzione regionale delegata confermata di polizia ittico venatoria, può essere riconosciuta l'indennità di servizio esterno introdotta per il personale della Polizia locale dall'art. 56 quinquies CCNL 2016/18, esclusivamente in caso di prestazione lavorativa giornaliera in servizi esterni di vigilanza, svolti in via continuativa. L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, rilevate e convalidate mensilmente dai dirigenti, e compensa interamente rischi e disagi connessi all'espletamento dello stesso in ambienti esterni. Il compenso è pari a 30 euro mensili, corrisposti per il periodo di effettivo servizio esterno (servizio esterno >15 gg. = indennità intera; servizio esterno < 15 gg. – calcolo corrispettivo giornaliero computato sui giorni effettivi).

Il CAPO V prevede disposizioni per il personale della polizia metro- politana e del nucleo ittico venatorio (funzione delegata regionale)

Prestazioni del personale in occasione dello svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato Il personale della Polizia metropolitana e del Nucleo Ittico Venatorio (funzione regionale delegata), impiegato per le attività di sicurezza e di polizia stradale necessarie per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, rese al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 22 c.3 bis del DL. 50/2017, è remunerato, ai sensi dell'art. 56ter CCNL vigente con il compenso per lavoro straordinario di cui all'art. 38 c.5 ccnl 14.9.00.Lo svolgimento dell'attività sopra citata è disciplinato dallo specifico Regolamento adottato dal Sindaco metropolitano RG.n. 12/2020 del 21.1.2020art.16)

*Utilizzo dei proventi delle violazioni del codice della strada.*In attuazione dell'art. 56 quater CCNL 21.5.2018, l'Amministrazione si impegna a verificare le modalità di utilizzo di proventi riscossi dall'Ente per violazioni del Codice della strada, ai sensi dell'art.208 c. 4 lett. c e 5 del D.lgs.285/1992, e ad attivare e concludere specifica sessione negoziale entro il 31 luglio 2021.(art.17)

*Indennità di servizio esterno.*Al personale di polizia, compresi gli addetti alla funzione regionale delegata confermata di polizia ittico-venatoria, viene riconosciuta l'indennità di servizio esterno introdotta per il personale della Polizia Locale dall'art.56 quinquies del ccnl 21.5.2018 esclusivamente in caso di prestazione lavorativa giornaliera in servizi esterni di vigilanza, svolti per almeno 4 ore al giorno. Il compenso giornaliero è pari a € 4,00 lordi, corrisposti per il periodo di servizio esterno, computato sui giorni effettivi.(art.18)

Indennità di funzione. Al personale di cat. D di Polizia metropolitana e del Nucleo Ittico venatorio non incaricato di posizione organizzativa, nonché al personale di cat. C qualora non vi sia personale di cat. D in organico, è riconosciuta una indennità di funzione per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità connessi al grado rivestito. L'ammontare è determinato nella somma di 3.000 euro lordi annui, in relazione al grado rivestito ed alle connesse responsabilità.(art.19)

Il CAPO VI regola i criteri generali dei sistemi di incentivazione del personale (artt.20-25)

Valutazione della performance dei dipendenti-Trattamento accessorio La Città Metropolitana di Milano con decreto del Sindaco ha approvato il “Sistema di Misurazione e di Valutazione della Performance individuale dei dipendenti” , per consentire “il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività” e “opportunità di crescita delle competenze professionali dei dipendenti della Città Metropolitana, attraverso la valorizzazione del merito” ed in relazione alla soddisfazione degli utenti dei servizi.

Dato il budget complessivo di Ente, definito in sede di contrattazione, i premi vengono differenziati in relazione alla categoria di appartenenza mediante una parametrizzazione:

Tali coefficienti non si applicano alla quota parte del Fondo derivante dai risparmi di spesa inerenti i buoni pasto e destinati alla produttività.

Il singolo importo viene definito in rapporto al periodo di lavoro ed alle assenze del dipendente nel corso dell'anno oggetto di valutazione. Vengono considerati i dipendenti che hanno garantito una soglia minima di presenza in servizio superiore a 60 giorni lavorativi

Il premio di produttività risultante dalla scheda di valutazione viene calcolato successivamente in proporzione alla presenza in servizio e sarà erogato indicativamente entro il mese di aprile dell'anno successivo.(art.20)

Maggiorazione del premio individuale. Come indicato all'art. 69 del CCNL 21.5.2018, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell'ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale, che si aggiunge alla quota del premio attribuita al personale valutato sulla base dei criteri selettivi.(art.21)

Compensi professionali riconosciuti agli avvocati che esercitano patrocinio legale a favore dell'Amministrazione e al personale che percepisce compensi da incentivazione tecnica Al fine di ottenere una distribuzione equilibrata delle somme destinate ad incentivare la produttività dei dipendenti, viene introdotto un sistema di bilanciamento tra produttività, retribuzione di risultato di PO / AP ed incentivi specifici.(art.23)

Progressione economica all'interno della categoria regolata all'art.24, si realizza nel limite delle risorse disponibili nella parte stabile del Fondo Risorse decentrate. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle PEO viene annualmente definito dalle parti in sede di contrattazione decentrata integrativa. Le progressioni vengono attribuite in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dalla valutazione.

Per il triennio 2021/23, le parti si impegnano a dare attuazione alle PEO in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione vigente.

Alle selezioni delle PEO 2021/23 partecipano tutti i dipendenti dell'Ente in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in servizio alle dipendenze dell'Ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data del 1° gennaio dell'anno in cui si dà corso alle progressioni ai sensi del vigente CCNL, con un'anzianità minima a tale data di 24 mesi nella posizione economica attuale all'interno della categoria giuridica di appartenenza, di cui almeno 18 mesi maturati presso la Città Metropolitana di Milano e/o in distacco presso Afol metropolitana;
- b) non aver riportato sanzioni disciplinari, nel biennio precedente e fino alla data di approvazione delle graduatorie, superiori alla multa fino a 4 ore;
- c) aver riportato una media delle valutazioni della performance individuale pari o superiore a 6 nel triennio antecedente la decorrenza della progressione economica.

Per il triennio considerato, l'attribuzione delle progressioni avrà decorrenza dall'1.3 di ciascun anno.

L'esito della graduatoria ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è prevista l'attribuzione della progressione.

Per il triennio 2021/23 le peo saranno riconosciute agli aventi diritto e comunque nella misura effettiva, come segue:

anno 2021: per ciascuna categoria, sino ad 1/4 del personale avente i requisiti al 01.01.2021, o una frazione superiore fino a concorrenza delle risorse stanziare nel fondo e comunque non superiore ad 1/3;

anno 2022: per ciascuna categoria, sino ad 1/4 del personale avente i requisiti al 01.01.2022, o una frazione superiore fino a concorrenza delle risorse stanziare nel fondo e comunque non superiore ad 1/3;

anno 2023: per ciascuna categoria, sino ad 1/4 del personale avente i requisiti al 01.01.2023, o una frazione superiore fino a concorrenza delle risorse stanziato nel fondo e comunque non superiore ad 1/3.

La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente.

L'art. 25 prevede le "Progressioni di carriera" che nel Piano dei Fabbisogni del Personale saranno previste, per la copertura di posti in relazione alle specifiche esigenze dell'Ente, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge, degli spazi occupazionali e nei limiti finanziari a legislazione vigente.

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Nel contratto integrativo non sono state previste specifiche destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate dal CI	2.189.900,00
Destinazioni formalmente regolate dal CI	2.175.627,16
Destinazioni formalmente regolate dal CI (variabili)	432.773,72
Totale Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	4.798.300,88

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si certifica quanto segue:

- a. *Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità*

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa, ammontano a euro 4.365.527,16, in quanto finanziate con risorse stabili, mentre le destinazioni avente copertura con risorse variabili ammontano a €432.773,72, finanziate da risparmi di spesa per lavoro straordinario pari ad euro 47.395,58, a economie della spesa per buoni pasto non distribuiti a causa COVID 19 per €365.378,14, e €20.000,00 sono finanziate con risorse variabili provenienti da "Sponsorizzazioni, Accordi di collaborazioni, Compensi Istat, ecc (art. 43 L 449/97, art 15, c. 1, lett. d) CCNL (1998-

2001)” da impegnarsi solo a seguito dei effettivo accertamento dell’entrata.

- b.** *Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici* Si attesta che gli incentivi economici legati alla produttività collettiva e individuale sono erogati in base ai criteri stabiliti dall’attuale sistema di misurazione e valutazione della performance. Il sistema per l'erogazione dei premi collegati alla performance individuale, in base alla normativa vigente, che individua nella valorizzazione del merito lo strumento per il miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività e per la crescita delle competenze professionali dei dipendenti.
- c.** *Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)*

Il contratto integrativo che si sottopone alla certificazione contempla l'effettuazione di progressioni economiche orizzontali per l'anno 2021.

Modulo III Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato anno precedente

Tabella 1: Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2020.

	Fondo 2021	Fondo 2020	Fondo 2019	Fondo 2018	Diff. 2021-2020
COSTITUZIONE DEL FONDO					
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità					
Risorse storiche					
Unico importo consolidato anno 2003	7.542.814,00	7.542.814,00	7.542.814,00	7.542.814,00	0,00
Incrementi contrattuali e CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 2 recupero RIA e ad personam	2.608.581,66	2.584.539,07	2.556.876,80	2.491.147,00	24.042,59
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	10.151.395,66	10.127.353,07	10.099.690,80	10.033.961,00	24.042,59
Decurtazione del Fondo					0,00
Decurtazione per trasferimento di n.315 dipendenti alla Provincia di MB e art. 1 comma 236 L. n. 208/2015 (L. stabilità 2016)	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.685.868,50	-3.629.335,90	0,00
Risorse variabili					0,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 1, lett. k) disposizioni di legge e per funzioni tecniche	0	0	0	0	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 17, c. 5, economie anno precedente	0	0	0	0	0,00
compenso per attività extraistituzionale non autorizzata	0	0	0	0	0,00
CCNL 1/4/1999 art. 15, c. 2 (1,20 % monte salari 1997)	0	0	0	0	0,00
CCNL 5/10/2001 art. 4, c. 4, lett. a), b), c) contributi all'utenza per servizi non essenziali o comunque, per prestazioni verso terzi paganti, sponsorizzazioni	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14	47.395,58				47.395,58
risparmi di spesa per buoni pasto non distribuiti causa Covid 19 (L. 178/20 art. 1 c. 870)	365.378,14				365.378,14
CCNL 9/5/2006 art. 4, c. 2 incremento 0,70%	0	0	0	0	0,00
TOTALE risorse variabili	432.773,72	20.000,00	20.000,00	0	412.773,72
Economie fondo anno precedente		121.012,44	195.597,56	350.467,77	-121.012,44
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione					
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	10.151.395,66	10.127.353,07	10.099.690,80	10.033.961,00	24.042,59
Decurtazione del Fondo	- 3.685.868,50	- 3.685.868,50	- 3.685.868,50	-3.629.335,90	0,00
TOTALE risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	6.465.527,16	6.441.484,57	6.413.822,30	6.404.625,10	24.042,59
Risorse variabili	432.773,72	20.000,00	20.000,00	0	412.773,72
economie fondo anno precedente	-	121.012,44	195.597,56	350.467,77	-121.012,44
riduzione risorse per indennità di posizione e di risultato delle PO	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00	-2.050.000,00	0,00
TOTALE risorse Fondo sottoposto a certificazione	4.798.300,88	4.482.497,01	4.529.419,86	4.705.092,87	315.803,87

Tabella 2: Schema generale riassuntivo di programmazione di utilizzo del fondo Anno 2021 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2020.

PROGRAMMA DI UTILIZZO DEL FONDO	FONDO 2021	FONDO 2020	FONDO 2019	FONDO 2018	DIFF. 2021-2020	FONDO 2010	DIFF. 2021-2010
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa							
Indennità di comparto	459.900,00	455.000,00	475.000,00	527.912,00	4.900,00	900.000,00	-440.100,00
Progressioni orizzontali pregresse	1.730.000,00	1.900.000,00	1.875.175,00	1.950.000,00	-170.000,00	3.300.000,00	-1.570.000,00
TOTALE destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2.189.900,00	2.355.000,00	2.350.175,00	2.477.912,00	-165.100,00	4.200.000,00	-2.010.100,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa							
Specifiche responsabilità	177.000,00	155.000,00	155.000,00	185.000,00	22.000,00	220.000,00	-43.000,00
Posizione organizzative					0,00	2.270.000,00	-2.270.000,00
Turno	93.000,00	110.000,00	110.000,00	120.815,00	-17.000,00	346.000,00	-253.000,00
Disagio	137.000,00	103.900,00	113.900,00	113.900,07	33.100,00	135.000,00	2.000,00
Indennità di servizio esterno e di funzione	26.160,00				26.160,00		26.160,00
Rischio	17.424,00	16.450,00	16.450,00	16.450,00	974,00	29.000,00	-11.576,00
Reperibilità	192.000,00	120.000,00	120.000,00	161.015,80	72.000,00	209.000,00	-17.000,00
Accessorio CFP					0,00	142.555,00	-142.555,00
Produttività	1.183.043,16	1.402.147,01	1.469.069,86	1.380.000,00	-219.103,85	2.690.000,00	-1.506.956,84
Progressioni orizzontali nuove	320.000,00	170.000,00	144.825,00	200.000,00	150.000,00	0	320.000,00
Maggiorazione premio	30.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	0,00		30.000,00
Specifiche attività					0,00	785.000,00	-785.000,00
TOTALE Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	2.175.627,16	2.107.497,01	2.159.244,86	2.227.180,87	68.130,15	6.826.555,00	-4.650.927,84
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, compensi ISTAT, ecc, (art. 43 L. 449/1997; art. 15 c1 lett D9 CCNL 1998-2001	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0,00	0	20.000,00
Produttività collettiva finanziata da risparmio straordinari	47.395,58				47.395,58		47.395,58
Produttività collettiva finanziata da risparmio ticket	365.378,14				365.378,14		365.378,14
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (RISORSE VARIABILI)	432.773,72	20.000,00	20.000,00	0	412.773,72	0	432.773,72
Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione							
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	2.189.900,00	2.355.000,00	2.350.175,00	2.477.912,00	-165.100,00	4.200.000,00	-2.010.100,00
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	2.175.627,16	2.107.497,01	2.159.244,86	2.227.180,87	68.130,15	6.826.555,00	-4.650.927,84
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa (RISORSE VARIABILI)	432.773,72	20.000,00	20.000,00	0	412.773,72	0	432.773,72

TOTALE Destinazioni Fondo sottoposto a certificazione	4.798.300,88	4.482.497,01	4.529.419,86	4.705.092,87	315.803,87	11.026.555,00	-6.228.254,12
---	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	---------------	---------------

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

Il sistema contabile utilizzato dall'ente è strutturato in modo da rispettare, in sede di imputazione e di variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio, i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo I. Nella programmazione del bilancio di previsione unitamente alle spese fisse di personale sono stanziati le somme relative al Fondo delle risorse decentrate. Nel corso dell'anno viene monitorata la spesa erogata riconducibile al Fondo, al fine di non superare il limite di spesa determinato dal fondo stesso.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si attesta, altresì, che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme determinate nel Fondo trovano copertura tra gli importi previsti nei capitoli dedicati alle spese di personale di cui alla gestione provvisoria ex art. 163 c. 2 del D.Lgs 267/2000.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono state imputate ai capitoli di spesa del Bilancio 2021, e precisamente Euro 4.798.300,88.

Il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 costituito come sopra dovrà essere integrato con le economie riutilizzabili del Fondo 2020, Risorse variabili, ad oggi non quantificabili in attesa della attuazione dei processi di valutazione della performance per l'anno 2020.

Il fondo sottoposto a certificazione viene decurtato delle risorse destinate all'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni organizzative, che tuttavia rimane a carico del Bilancio di previsione 2021, per un importo di Euro **2.100.000,00**. Allo stanziamento di queste risorse si aggiunge la somma di € 63.675,86, corrispondente ai risparmi di spesa per buoni pasto non distribuiti causa Covid 19 (L.178/20 art.1 c.870), impegnata a seguito di apposita variazione di bilancio;

Capitolo	p.f.p.f.V IV livello livello	Descrizione	Numero	importo
1101004	U.1.01.01.01.000	4 premio per la performance	20210000222/1	47.395,58
		totale cap.	totale	47.395,58

1101044	U.1.01.01.01.000	4	IMPEGNI FINANZIATI DA SPONSORIZZAZIONI	20210000790	20.000,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	20210000544	428.000,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33	20210000555	2.000,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI DISAGIO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA E	20210000547	110.360,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI REPERIBILITA CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D	20210000549	190.000,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI RISCHIO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D	20210000554	17.424,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI TURNO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D	20210000550	93.000,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA SPECIFICHE RESPONSABILITA UFFICIO E COORDINAMENTO CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA F	20210000551	167.000,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	MAGGIORAZIONE PREMIO INDIVIDUALE CCNL(2016-18) 21.05.2018 ART.69	20210000791	30.000,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	20210000788	892.177,50
1101044	U.1.01.01.01.000	4	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	20210001594	365.378,14
1101044	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO	NUOVO IMPEGNO	26.160,00
1101044	U.1.01.01.01.000	4	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17	20210000552	1.920.000,00
			totale cap.	totale	4.261.499,64
1101050	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI COMPARTO CCNL 22 1 2004 ARTICOLO 33 PERSONALE AFOL	20210000556	29.900,00
1101050	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI DISAGIO CCNL 141999 ART 17 C 2 DISAGIO CPI	20210000557	26.640,00
1101050	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI REPERIBILITA CCNL 1 4 99 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA D	20210000561	2.000,00

1101050	U.1.01.01.01.000	4	INDENNITA DI UFFICIO CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA F PERSONALE AFOL ANNO 2021	20210000558	10.000,00
1101050	U.1.01.01.01.000	4	PRODUTTIVITA' COLLETTIVA	20210000789	290.865,66
1101050	U.1.01.01.01.000	4	PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI CCNL 1 4 1999 ART17, C2 LETT B	20210000559	130.000,00
			totale cap.		489.405,66

TOTALE 4.798.300,88

Prospetto del Fondo delle risorse destinate all'indennità di posizione e risultato delle Posizioni organizzative che rimane a carico del Bilancio di previsione 2021:

Capitolo	p.f.p.f.V IV livello	Descrizione	Numero	Importo
1101044	U.1.01.01.01.000 004	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1 4 1999 ARTICOLO 17 COMMA 2 LETTERA C	20210000553	1.989.405,66
1101050	U.1.01.01.01.000 004	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA CCNL 1 4 1999 ART 17 COMMA 2 LETTERA E PERSONALE AFOL ANNO 2021	20210000560	110.594,34
1101044	U.1.01.01.01.000 004	retribuzione di Posizione	20210001595	63.675,86
Totale				2.163.675,86

IL DIRETTORE
SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
d.ssa Olga Nannizzi

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)